

**False attestazioni o certificazioni nel Decreto attuativo della L. 15/2009  
di Gianluca Bertagna**

Nel riesame del sistema del procedimento disciplinare non poteva mancare una rivisitazione delle norme relative alle false attestazioni.

L'alterazione del sistema di rilevazione delle presenze oppure la presentazione di falsi giustificazioni porta al licenziamento senza preavviso.

L'art. 55 – quinquies del D.lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art. 69 del Decreto attuativo rincarà la dose.

Oltre a quanto previsto dal codice penale qualora il lavoratore dipendente:

- attesti falsamente la propria presenza in servizio;
- alteri i sistemi di rilevamento della presenza;
- giustifichi l'assenza mediante certificazione falsa
- giustifichi l'assenza mediante certificazione falsamente attestante uno stato di malattia

è punito con **la reclusione da uno a cinque anni** e con la **multa** da euro 400 a euro 1.600.

La stessa pena è applicata anche al medico o a chiunque concorre nella commissione del delitto.

Inoltre il lavoratore dovrà risarcire all'amministrazione il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dell'amministrazione.

Gravi sanzioni anche per il medico. L'eventuale sentenza di condanna definitiva o di applicazione della pena comporta la radiazione dall'albo e se dipendente di una struttura pubblica o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza della convenzione.

#### LE SANZIONI PER LE FALSE ATTESTAZIONI

